

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado, diritto alla restituzione, azioni esperibili

La sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli [artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c.](#) - un'apposita domanda in tal senso.

Nell'ipotesi di pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado avvenuto prima della proposizione del gravame, la domanda di ripetizione di indebito da parte dell'appellante deve essere fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio di gravame, non potendo la domanda essere proposta nei successivi atti depositati nelle more del giudizio di appello, ma ciò non determina alcuna preclusione ad agire per la ripetizione dell'indebito in un autonomo giudizio. La parte soccombente in primo grado può, quindi, proporre la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure alternativamente nel processo di appello o in separato giudizio.

NDR: in sensi conforme alla prima massima Cass. civ. n. 12387 del 16/06/2016; in senso conforme alla seconda massima [Cass. civ. n. 9929 del 2014](#).

Tribunale di Roma, sentenza del 18.10.2018

...omissis...

Con atto di citazione notificato in data 13/10/2017 la s.r.l. *omissis*, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'instestato Tribunale *omissis* chiedendone la condanna alla ripetizione della somma di E 25.757,38, oltre agli interessi ed alle spese processuali, quale importo indebitamente percepito in esecuzione della sentenza n. 8675 emessa dal Tribunale di Roma il 7/22 aprile 2009, riformata in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5251 pubblicata il 1/9/2014.

L'attrice esponeva: che, con sentenza n. 8675 del 7/22 aprile 2009, il Tribunale di Roma aveva condannato la s.r.l. *omissis* al risarcimento danno in favore di *omissis*, liquidato in € 20.000,00, oltre alle spese legali, a titolo di responsabilità precontrattuale; che, in data 19 maggio 2010, nelle more del procedimento di impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma promosso dalla s.r.l. *omissis*, la *omissis* aveva eseguito la sentenza di primo grado e l'odierna ricorrente aveva pagato la somma complessiva di € 25.757,38, così composta: € 23.453,31 quale importo di cui all'atto di precetto del 20 luglio 2009; € 1.200,00 a titolo di spese della procedura esecutiva liquidate dal G.E.; € 1.104,07 per spese successive ed interessi legali; che, con sentenza n. 5251 pubblicata il 1/9/2014 e passata in giudicato, la Corte d'Appello di Roma aveva accolto l'impugnazione proposta dalla s.r.l. *omissis* e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda risarcitoria della controparte, con condanna della *omissis* a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della s.r.l. *omissis*; di avere, quindi, interesse ad agire avverso *omissis* per la ripetizione della somma di € 25.757,38 corrisposta a quest'ultima in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8675 del 7/22 aprile 2009; che *omissis*, nonostante il passaggio in giudicato della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma e gli atti di costituzione in mora della s.r.l. *Omissis*, non le aveva ancora restituito la somma di € 25.757,38, maggiorata degli interessi, né aveva aderito all'invito alla negoziazione assistita. *omissis*, costituitasi con comparsa del 19/12/2017, concludeva per il rigetto della domanda attorea, ritenendola inammissibile ed infondata. La s.r.l. *Omissis*, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto in corso di causa in data 22/12/2017, chiedeva l'autorizzazione del sequestro conservativo sui beni della resistente, istanza accolta dal Tribunale con ordinanza del 17/272018.

Esperiti gli incumbenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 27/6/2018 il giudice, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda attorea è fondata.

Come già rilevato in sede cautelare, il diritto della s.r.l. *Omissis* alla ripetizione da *Omissis* della somma di € 25.757,38, oltre agli accessori di legge, è comprovato dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5251, pubblicata il 1°/9/2014, passata in giudicato, che ha annullato la sentenza n. 8675 del 7/22 aprile 2009 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l'odierna attrice al risarcimento del danno in favore di *Omissis*, liquidato in € 20.000,00, oltre alle spese legali, a titolo di responsabilità precontrattuale ed in esecuzione della quale l'odierna ricorrente aveva corrisposto alla controparte la somma di € 25.757,38.

Non è fondata, invero, l'eccezione - sollevata dalla resistente - di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dalla s.r.l. *Omissis* in sede di merito, non essendo la parte incorsa in alcuna decadenza.

Giova premettere che la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 12387 del 16/06/2016).

Nella specie, non può ritenersi la ricorrente decaduta dall'azione di ripetizione di indebito per non averla proposta in sede di appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Roma, in forza della quale aveva eseguito il pagamento in favore della controparte, non essendo all'uopo pertinente la giurisprudenza citata dalla convenuta, secondo cui la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò

ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 9929 del 2014); invero, il principio di diritto desumibile dalla citata sentenza è quello secondo cui, nell'ipotesi di pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado avvenuto prima della proposizione del gravame, la domanda di ripetizione di indebito da parte dell'appellante deve essere fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio di gravame, non potendo la domanda essere proposta nei successivi atti depositati nelle more del giudizio di appello, ma ciò non determina alcuna preclusione ad agire per la ripetizione dell'indebito in un autonomo giudizio. La parte soccombente in primo grado può, quindi, proporre la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure alternativamente nel processo di appello o in separato giudizio, pertanto è ammissibile l'azione proposta in via ordinaria dalla s.r.l. *Omissis*. *Omissis* deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore della s.r.l. *Omissis* al pagamento della somma di € 25.757,38: su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi legali dalla data del pagamento, risalente al 19/5/2010, al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazione e prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c.c..

Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'azione di restituzione e riduzione in pristino non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza; prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (cfr. Cass. civ. n. 9929/2014; Cass. civ. n. 21699 del 20 ottobre 2011).

Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

Visto l'art. 281-quinquies c.p.c., il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 13/10/2017 dalla s.r.l. *Omissis*, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso *Omissis*, contrariis reiectis: dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna *Omissis* al pagamento in favore della s.r.l. *Omissis* della somma di € 25.757,38, oltre agli interessi legali dal 19/5/2010 al saldo; condanna *Omissis* al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, compresa la fase cautelare, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 293,29 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.